



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "M. SCHININA"

Via Canova – Tel. Segret. 0932/247764 – Presidenza 0932/247290 – Fax 0932/247654 - C. F. 80003090885

97100 RAGUSA

rgic824005@istruzione.it

rgic824005@pec.istruzione.it

www.scuolaschinina.it

REGOLAMENTO INTERNO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI CONCERNENTE LA DISCIPLINA, LA PIANIFICAZIONE GENERALE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA

- VISTO l'art. 28 della Costituzione “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”;
- VISTO la Legge 312/1980, art. 61 (Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato) “la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare ... per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”;
- VISTO l'art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”;
- VISTO l'art. 2048 c.c. “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”;
- VISTO il DPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
- VISTO il D.Lgs 165/2001, art. 5, co. 2 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) “le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”;
- VISTO il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca



- VISTO il CCNL 2006/2009 del comparto scuola aggiornato al 2016 - 2018;

PREMESSO CHE

- la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;

- l'obbligo di vigilanza non ha soluzione di continuità e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074);

- nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera da responsabilità solo se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668);

- è richiesta ai docenti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916);

- l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623);

- la sicurezza e l'incolumità personale rappresentano un bene giuridicamente indisponibile, tanto che eventuali dichiarazioni dei genitori atte ad alterare il regime delle responsabilità (c.d. liberatorie) non producono alcun effetto esimente (Cass., sez. III, sent. 5 settembre 1986, n. 5424; 19 febbraio 1994, n. 1623; 30 dicembre 1997, n. 13125; 19 febbraio 2010, n. 2380; 3 marzo 2004, n. 4359);

- al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;

SI ADOTTA IL REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI e si forniscono, in via preventiva, le principali misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Il personale docente, il personale ATA ed il Dirigente Scolastico, ciascuno per le proprie competenze, hanno il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati all'Istituzione scolastica. Tale obbligo, che assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi, si estende dal momento



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca



dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita, ivi compresa la ricreazione, le uscite scolastiche o le attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, l'ingresso anticipato (con o senza prescuola) o la successiva sosta nell'edificio scolastico (con o senza post-scuola).

Tutto il Personale della Scuola (Docente, ATA) e il personale ausiliario (educatori, assistenti di base, volontari...) è tenuto a rispettare scrupolosamente il seguente Regolamento.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche
2. Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula
3. Durante i cambi di turno tra i docenti
4. Durante l'intervallo/ricreazione
5. Durante il tragitto aula - uscita dall'edificio, al termine delle lezioni
6. Durante il tragitto scuola - palestra, laboratori, aule speciali e viceversa
7. Durante il periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa (se previsto)
8. Rispetto ai minori con handicap
9. Durante le uscite - visite guidate - viaggi d'istruzione
10. Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio
11. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero
12. Norme finali.

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

DOCENTI

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. In ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

COLLABORATORI SCOLASTICI Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza, qualora richiesta del docente, così come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 – Comparto Scuola – Tabella A). Il collaboratore scolastico, che ha ricevuto l'affidamento degli alunni, al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti: - per assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula; - la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca



proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

ALUNNI Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Per "edificio scolastico" si intende la struttura centrale di ciascun plesso, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (area cortilizia, giardino, scale d'accesso...). Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico e di predisporre adeguate misure di vigilanza nelle aree accessorie e pertinenziali dell'edificio, si dispone in ogni plesso la chiusura del portone di ingresso all'edificio scolastico fino all'orario immediatamente antecedente e successivo all'inizio e al termine delle lezioni.

DOCENTI Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006-2009).

COLLABORATORI SCOLASTICI All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di ingresso principale dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio.

I collaboratori controlleranno, in particolare, l'ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull'entrata degli alunni nelle aule entro i 5 minuti successivi al suono della prima campanella.

In casi eccezionali di carenza del personale, i collaboratori scolastici dovranno garantire *in primis* la vigilanza alla porta di ingresso dell'edificio scolastico, mentre il personale in servizio ai piani dovrà presidiare postazioni che consentano la vigilanza del maggior numero di spazi dell'edificio.

È compito del DSGA elaborare una mappa delle postazioni di vigilanza e provvedere all'assegnazione delle stesse. Ai collaboratori scolastici, secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno, compete:

- la sorveglianza dell'apertura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola (anche con trasporto scolastico) e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura delle porte di ingresso cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, verranno accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atrii e dei corridoi per impedire l'ingresso di estranei non autorizzati. Eventuali richieste dei genitori di entrata anticipata dei figli devono essere presentate per iscritto, adeguatamente motivate e autorizzate dal Dirigente Scolastico, sulla base della possibilità di assicurare la sorveglianza da parte del personale (collaboratori scolastici e/o docenti).

3. Vigilanza durante i cambi di turno

DOCENTI Al fine di assicurare la continuità nella vigilanza degli alunni, durante il cambio di turno, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti. Gli alunni devono rimanere nell'aula. Il docente, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio, di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca



movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. I docenti, interessati al cambio turno, sono tenuti a rispettare gli orari e a non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. I docenti che entrano in servizio dalla 2^a ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

COLLABORATORI SCOLASTICI I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti nelle classi, a vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della vigilanza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai docenti Collaboratori del Dirigente o al Referente di plesso e/o all'ufficio di segreteria.

4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

La vigilanza deve essere assicurata senza soluzione di continuità. Secondo il parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna del 14/12/2000 si considera "colpa grave" l'omessa vigilanza dei docenti nel periodo dell'intervallo e/o della mensa, è richiesta, pertanto, una maggiore attenzione in questo momento della giornata scolastica, vista la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La durata dell'intervallo-ricreazione è stabilita in quindici minuti dalle ore 9.45 alle 10.00 e dalle ore 11.45 alle 12.00, sia per la scuola secondaria di I grado che per la scuola primaria. Gli alunni, di norma, resteranno in aula. Al fine di consentire la regolare ripresa delle lezioni, il cambio turno dei docenti nelle classi e l'organizzazione della vigilanza da parte dei collaboratori scolastici non è possibile prolungare la durata dell'intervallo ricreazione, sia nel cortile che nei corridoi della scuola, per un tempo superiore ai venti minuti.

DOCENTI Si dispone che la vigilanza nell'intervallo-ricreazione venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora immediatamente precedente la ricreazione. Il cambio turno andrà effettuato al suono della campanella che sancisce la fine dell'intervallo-ricreazione.

COLLABORATORI SCOLASTICI I collaboratori scolastici, dovranno facilitare il cambio di turno dei docenti, dovranno collaborare con i docenti alla vigilanza, dovranno presidiare costantemente il proprio piano di servizio, i corridoi e l'atrio di competenza, i bagni, senza allontanarsi dalle postazioni, se non per esigenze urgenti. Durante il periodo dell'intervallo-ricreazione i docenti non potranno impegnare i collaboratori in attività diverse dalla vigilanza (fotocopie, telefonate, firma circolari...).

5. Vigilanza durante il tragitto dall'aula all'uscita dall'edificio al termine delle lezioni

L'uscita degli alunni di scuola dell'infanzia, in considerazione della tenera età degli allievi, avviene esclusivamente previa riconsegna al genitore o a persona maggiorenne provvista di apposita delega sottoscritta dal genitore esercente la patria potestà ed autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Per la scuola primaria DOCENTI Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ordinatamente gli alunni sino alla porta di ingresso, posizionandosi davanti alla scolaresca. Cureranno che il deflusso avvenga in maniera disciplinata e controlleranno che i genitori o persone da loro delegate ritirino gli alunni. Ogni docente avrà cura di istruire i propri alunni affinché, nel caso in cui un genitore o persona da lui delegata non si presenti all'uscita, rimangano nell'atrio della scuola. In tal caso, il docente rimarrà a vigilare



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca



sugli alunni della scuola primaria fino alle 13.45, in caso di ulteriore ritardo da parte dei genitori, nella vigilanza subentrerà un collaboratore scolastico fino alle 14.00. Oltre tale orario la scuola, prima provvederà a contattare telefonicamente i genitori degli alunni non ancora prelevati e, in caso tale contatto dovesse avere esito non tempestivo e negativo, si procederà ad avvertire il Comando di Polizia Municipale, affinché disponga la riconsegna dell'alunno alla famiglia.

COLLABORATORI SCOLASTICI Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta d'uscita sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Sarà cura degli insegnanti e dei collaboratori organizzare un gruppo ordinato di alunni che usufruiscono del trasporto comunale. Tali alunni, sorvegliati da un docente fino alle 13.45 e successivamente da un collaboratore scolastico fino alle 14.00, aspetteranno davanti alla porta di ingresso, all'interno, fino a quando non saranno prelevati a scuola dal personale preposto dall'Amministrazione Comunale che li prenderà in custodia durante il viaggio. Nel caso i pullman arrivino con scarti di orario, verrà fatto uscire di volta in volta solo il gruppo dei ragazzi interessati, mentre tutti gli altri aspetteranno l'arrivo dei pullman dentro la scuola.

I genitori attenderanno gli alunni davanti alla porta di ingresso dell'edificio scolastico, in modo da non ostruire i passaggi e favorire un esodo ordinato. Nei giorni di pioggia, per maggiore sicurezza, è fatto assoluto divieto ai genitori di entrare nell'atrio interno della scuola con gli ombrelli bagnati.

In considerazione dell'età degli alunni di scuola secondaria di I grado, secondo un rigore che deve essere inversamente proporzionale alla loro età e maturazione, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare e ad assistere gli alunni fino al limite di pertinenza della sede scolastica e cureranno, inoltre, che il deflusso avvenga in maniera ordinata.

6. Vigilanza durante il tragitto aula - palestra, laboratori, aule speciali e viceversa

DOCENTI La vigilanza degli alunni durante il tragitto aula- palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, viene assicurata dal docente di classe responsabile delle attività sportive, sia in orario curricolare che in occasione delle attività complementari.

Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

7. Vigilanza durante il periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa (se previsto)

La vigilanza sugli alunni, nei periodi di mensa e di dopo mensa, è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 24.7.2003 (Tabella A -Profili di Area del Personale ATA -Area A). L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004). I docenti che lasciano le sezioni dell'infanzia al termine della mattinata devono assicurarsi che gli alunni vengano presi in carico dai colleghi assegnati al turno pomeridiano.



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca



8. Vigilanza rispetto ai minori con handicap

La vigilanza sui minori portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente di base comunale o dal docente della classe, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9. Vigilanza durante le uscite-visite guidate-viaggi d'istruzione

DOCENTI La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In considerazione della tenera età degli alunni dell'infanzia, i docenti della scuola dell'infanzia opereranno in compresenza; per la primaria invece i docenti accompagnatori saranno in rapporto di 1 docente ogni 15 alunni. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere pianificate ad inizio anno scolastico e vanno approvate dagli Organi Collegiali e ratificate con Decreto del Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dal Regolamento in vigore nell'Istituto.

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico, da parte dei genitori, un consenso espresso unico per tutte le uscite previste, su apposito modello fornito dalla Segreteria, opportunamente firmato da entrambi i genitori. Per l'organizzazione delle visite guidate e viaggi di istruzione si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento interno Viaggi e visite di istruzione.

In caso di partecipazione di gruppi particolarmente esuberanti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori (rispetto al rapporto 1:15) o prevedendo la partecipazione di volontari o di genitori che andranno incaricati e autorizzati a partecipare all'uscita dal Dirigente scolastico (ai fini della copertura assicurativa). I genitori e i volontari non possono sostituire i docenti nella vigilanza e non contribuiscono a variare il rapporto docente-alunni che deve rimanere di uno a quindici.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe/sezione. Il giorno del viaggio i docenti accompagnatori dovranno avere un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione. Ogni alunno dovrà essere dotato di tesserino individuale di riconoscimento, recante i dati dell'alunno, della scuola con i recapiti telefonici di riferimento (docente accompagnatore, scuola, genitori). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

COLLABORATORI SCOLASTICI I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività previste nel POF e realizzate anche al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca



10. Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio

In caso di infortunio il docente e/o il collaboratore incaricato alla vigilanza dovranno attivare le seguenti procedure d'intervento:

- prestare soccorso attivando la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- chiamare, se necessario, il 118;
- avvisare sempre la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto;
- dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione. Sarà compito della segreteria provvedere a comunicare l'infortunio all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.

11. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti, potranno essere chiamati a vigilare sulle classi scoperte. Tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

12. NORME FINALI

Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico

Ragusa lì 17 ottobre 2019

Consiglio di Istituto – Delibera n. 83 del 17/10/2019